



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 18/10/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 19 settembre 2012, n. 194

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di una - Proposta di ampliamento di un parco eolico già esistente, consistente in un impianto di produzione di energia da fonte eolica di 16 MW da realizzare nel Comune di Pietramontecorvino (FG), località "Coppa Civitamare e Altopiano San Nicola" - Proponente: Voreas S.r.l - Sede legale: Via Sebastiano Caboto, 1 - CAP. 20094 Corsico (MI).

L'anno 2012 addì 19 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente vicario dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 05.08.2010 ed acquisita al prot. n. 10785 del 06.08.2010 del Servizio Ecologia, la Società Voreas S.r.l. chiedeva l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente alla proposta di ampliamento di un parco eolico già in funzione costituito da n. 24 aerogeneratori. Inoltre trasmetteva, oltre alla documentazione prevista per legge, il parere pro-veritate rilasciato da professionista abilitato al fine di chiarire la competenza e la normativa da applicare al progetto in parola.

Con nota acquisita da quest'ufficio al prot. n. 12097 del 16.09.2010 la Società proponente chiedeva al competente Ufficio regionale, di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, l'avvenuto deposito della documentazione relativa al progetto in oggetto.

Con successiva nota acquisita al prot.12098 del 16.09.2010, la Società proponente chiedeva all'amministrazione comunale di Pietramontecorvino di provvedere a dare pubblico avviso, mediante affissione all'albo pretorio comunale, dell'avvenuto deposito della documentazione relativa al progetto in oggetto.

La società proponente, con nota acquisita al prot. 13012 del 13.10.2010, trasmetteva copia della pubblicazione effettuata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Con nota acquisita al prot. 13561 del 27.10.2010, il Sig. Piccirilli Matteo presentava osservazioni riguardanti l'ubicazione di una delle torri di progetto all'interno di una particella di terreno di sua proprietà.

Con nota acquisita al prot. 626 del 26.01.2011 il Comune di Pietramontecorvino, comunicava l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale per 45 gg consecutivi (dal 13.08.2010 al 27.09.2010) dell'avviso pubblico di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ed inoltre dichiarava l'assenza di osservazioni e/o opposizioni in merito alla proposta in oggetto.

Con nota prot. 2200 del 12.03.2012 la società proponente trasmetteva copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori ed elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,

pareri, nulla osta, assensi indicativamente richiesti per la costruzione e l'esercizio del parco in oggetto.

Con nota prot. n. 7364 del 17.09.2012, lo scrivente Ufficio informava il Sig. Matteo Piccirilli che le osservazioni trasmesse sarebbero state prese nuovamente in considerazione nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, eventualmente attivata dalla società a seguito dell'assoggettamento.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto, atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

? Località: l'area oggetto dell'intervento risulta collocata nel territorio comunale di Pietramontecorvino (FG) sull'altopiano S. Nicola e la cresta collinare in località "Coppa Civitate". In particolare l'aerogeneratore (di seguito AG) n.1 è localizzato nell'altopiano di San Nicola, gli AG nn. 6, 9, 23, 27 tra loc. "Masseria San Paolo di Sotto" e loc. "Mass. Civitale di Sotto" e gli AG nn. 12 e 21 nella loc. "Coppa Civitamare" (pag. 6 "Studio Preliminare ambientale").

? Numero di AG: 8 (pag. 6 "Studio Preliminare ambientale");

? Potenza unitaria: 2 MW (Allegato F "Certificazione degli aerogeneratori");

? Potenza Complessiva: 16 MW (ibidem);

? Diametro rotore: 90 m (ibidem);

? Altezza torre (al mozzo): 80 m (ibidem);

? Coordinate: Estratte dall'elaborato denominato "Relazione Tecnica" pag. 19 - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

Per quanto riguarda la connessione del parco eolico alla RTN, il proponente a pag. 13 dell'elaborato "Quadro di riferimento progettuale" afferma che "la connessione alla rete elettrica nazionale a 150 kV (RTN) avverrà mediante una stazione elettrica a 150kV esistente già collegata in entra e esce sulla linea elettrica esistente a 150 KV Casalvecchio - P.E. Pietramontecorvino". In particolare, trattandosi di un ampliamento di un impianto già in funzione, si rileva che le nuove opere da realizzare riguarderanno esclusivamente la modifica dell'impianto di utente per la connessione attraverso l'installazione di un nuovo stallo di trasformazione nella sottostazione esistente di proprietà di Enel e l'inserimento di un nuovo sezionatore lungo l'asse dello stallo utente esistente.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- la realizzazione della proposta progettuale prefigura una ulteriore pressione sul sistema ambientale e paesaggistico, il quale risulta già interessato da altri impianti, oltre ai 24 AG già in funzione, appartenenti al progetto già autorizzato, dello stesso proponente. Lo studio presentato considera proposte ben più

distanti “presenti, in un’area di circonferenza di circa 9km di raggio intorno al centro geografico dell’impianto, 5 diversi parchi eolici, uno ubicato a sud, a circa 6km e quattro a ovest nord-ovest, a distanze variabili tra i 6 e 9 km (pag. 33 “Relazione paesaggistica”)”, senza tener conto della presenza di un impianto eolico collocato nel Comune di Volturino, a meno di 700 m dal parco oggetto di valutazione. Pertanto, considerata la particolare sensibilità dell’area derivante dalla presenza di altri impianti, lo studio appare carente;

- per quanto riguarda il layout proposto, va evidenziato che l’ampliamento proposto assume una configurazione con locali addensamenti nelle vicinanze degli AG già in funzione e raffigurati nella “Tav. 1 Relazione Geologica”. In particolare gli AG nn. 12, 13, 21 e 23 non rispettano le distanze minime dagli AG già installati e quindi non possono escludersi fenomeni di “effetto selva”. Inoltre si denota un eccessivo consumo di suolo soprattutto in fase di cantiere, che va a cumularsi a quello già presente nell’area, dovuto sia alla introduzione delle potenziali 8 piazzole di progetto (che vanno a sommarsi alle 24 piazzole già esistenti) che la nuova viabilità, di estensione pari a circa 3770m, (pag. 33 “Relazione Tecnica”), la quale risulta tagliare internamente la trama poderale del sito (Tav.3 “Planimetria viabilità su catastale”);

- nell’elaborato intitolato “Relazione Paesaggistica” la valutazione della visibilità dell’impianto è stata effettuata da diversi “ricettori” di tipo statico (periferia ovest del centro abitato di Lucera, periferia ovest del centro abitato di Pitramontecorvino, periferia est del centro abitato di Motta Montecorvino, periferia est del centro abitato di Volturino) e dinamico (SP5, SS17, Incrocio SP 6, SP7, SP8, SP18, incrocio SP8, SP16, SP5). Alla luce della presenza di altri punti di vista sensibili circostanti il parco, l’analisi eseguita avrebbe dovuto considerare altri punti di osservazione tra cui: il sito archeologico di Castel Fiorentino, i vincoli architettonici rappresentati dalla torre e resti della Cattedrale di Montecorvino e dal castello Svevo Angioino e le segnalazioni archeologiche in corrispondenza di Masseria Carignani, Fattoria Cavalli e Selvapiana. Inoltre non si esclude che l’impianto sia visibile dal Castello Svevo-Angioino di Lucera, posto in posizione orografica strategica, se pur distante rispetto al sito di progetto, accessibile al pubblico, da cui si gode di un’ottima visuale panoramica;

- dalla lettura della “Carta della Vegetazione presente” si rileva l’attraversamento di un uliveto da parte della nuova viabilità che collega tra loro gli AG nn. 12 e 13. Pertanto sarebbe stato opportuno che l’analisi fosse entrata nel merito dei vari impatti che l’introduzione della nuova strada, oltre che la messa in opera delle torri, avrebbe potuto provocare a carico del sistema floristico e vegetazionale. Inoltre, in merito agli ulivi, lo studio non fornisce alcuna indicazione circa il numero di esemplari che dovrà essere espantato per la realizzazione dell’opera e delle relative opere annesse, né circa il loro eventuale carattere di monumentalità (ai sensi della l.r. 14/2007). Altresì, si riscontra l’estrema vicinanza dell’AG n.21 a aree naturali costituite da “lembi residui, in stadio regresso, di querceti misti e termofili a Quercus pubescens e formazioni arbustive a dominanza di Spartium junceum” le quali, nonostante il grado di vulnerabilità già acquisito per cause antropiche evidenziato dal proponente, potrebbero determinare possibili connessioni ecologiche (per esigenze trofiche e fenomeni di erratismo nella ricerca di nuovi territori in cui insediarsi), in virtù della presenza dei vicini Canale di Motta Montecorvino, Canale Pozzo Nuovo e l’invaso nei pressi di masseria Fornelli;

- rispetto alla compatibilità con il PUTT-P della Regione Puglia, si segnala quanto segue:

- l’AG n.1 risulta interessato da reticoli secondari appartenenti al Torrente Triolo;

- le torri nn. 1, 12 e 21 e i relativi cavidotti di collegamento interno ed esterno, risultano interessare direttamente cigli di scarpata;

- gli AG nn. 23 e 27 interessano assi di displuvio e ricadono all’interno di aree destinate a usi civici;

- in prossimità degli AG nn. 1, 13, 21 e 27 si riscontra la presenza di Ambiti Territoriali Estesi di tipo “C”;

- gli AG nn.21 e 13 risultano localizzati in prossimità di un bosco;

- l’AG n.27 risulta localizzato in prossimità dell’Oasi di protezione speciale “Tenuta Fornarelli” e al lago c/o Mass. Fornelli;

Inoltre dalla consultazione del Piano di Bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione

Puglia emerge che tutti gli AG proposti risultano interclusi all'interno di aree a pericolosità geomorfologica "media e moderata" PG1;

- dall'analisi dell'elaborato intitolato "Relazione di impatto acustico", nella descrizione della situazione ante-operam, non emerge alcuna informazione riguardante le condizioni ambientali durante le quali è stata effettuata la caratterizzazione del clima acustico attuale nell'area di progetto. Si ricorda che secondo quanto previsto dall'allegato B punto 7 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" le "misurazioni del rumore devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s". Trattandosi dell'ampliamento di un impianto già esistente, risulta fondamentale, ai fini della verifica dei limiti previsti dalla legge, caratterizzare il clima acustico ante-operam tramite uno studio più approfondito possibile. A tal proposito sarebbe stato opportuno riportare, unitamente alle tabelle contenute nell'appendice B, il valore del livello di pressione equivalente rilevata, oppure determinare qual'è l'incidenza percentuale delle condizioni di velocità del vento sul sito;
- non vi sono riferimenti in merito alle misure di compensazione; le misure di mitigazione non vengono definite nel dettaglio, in particolare non sono contestualizzate né vengono specificate le modalità con le quali si prevede che vengano poste in essere. Non è prevista l'implementazione di alcun programma di monitoraggio ambientale.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto di ampliamento per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica ricadente nel Comune di Pietramontecorvino (FG), proposto dalla Società Voreas S.r.l, possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del

31/07/98;

VISTO II DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha conferito al dott. Giuseppe Pastore le funzioni vicarie della direzione dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS del Servizio Ecologia;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, l'impianto di produzione di energia da fonte eolica di 16 MW da realizzare nel Comune di Pietramontecorvino (FG), località "Coppa Civitamare e Altopiano San Nicola"-
Proponente: Voreas S.r.l - Sede legale: Via Sebastiano Caboto, 1 - CAP. 20094 Corsico (MI);
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e al Comune di Pietramontecorvino (FG).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in

alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

Il Dirigente vicario dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Dott. Giuseppe Pastore
